

## N°18 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

### PREMESSA

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°17 [ agli atti ], con il presente documento si integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.

### ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GREEN PASS – APPROVAZIONE D.L.111/2021

La Legge di Conversione N°133/21 del D.L. 111/2021 abroga lo stesso assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni. Di seguito si evidenziano principali novità per le scuole:

- la didattica in presenza potrà essere **sospesa esclusivamente per la zona rossa** e non più per la zona arancione;
- al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3. Pertanto, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e/o di protezione civile, si ritiene necessario procedere ad una prima acquisizione di mascherine FFP2 per il personale interessato, a cura della scuola.

**In relazione alle specifiche condizioni di lavoro del personale scolastico di competenza, si considera più adatta la mascherina FFP2.**

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione **non si applica** ai bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la **scuola dell'infanzia**, oltre che ai soggetti con **patologie o disabilità** incompatibili con l'uso dei dispositivi, o per lo svolgimento delle **attività sportive**;
- il Green Pass ottenuto a seguito di tampone molecolare ha validità per 72 ore. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute del 14 Maggio 2021 ( rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido ).
- nei casi in cui la **certificazione verde COVID-19 non sia stata generata** e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria, ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell'interessato, che **attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla certificazione verde**.
- la sospensione dal servizio del personale scolastico, per mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso del certificato verde Covid-19, è disposta dal Dirigente Scolastico e " mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste ... e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i **quindici giorni** ".

- la sanzione pecuniaria è irrogata dal **Prefetto**. Inoltre viene specificato che l'accertamento della violazione dell'obbligo di verifica da parte dei Dirigenti Scolastici è di competenza dei Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL DVR SI RATIFICANO LE ULTIME DISPOSIZIONI NORMATIVE E SI INTEGRANO I « DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO » GIÀ AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

Firmato

*Il Dirigente Scolastico*

Firmato

*Responsabile S.P.P.*

Arch. Filippo Fasulo



A handwritten signature in blue ink that reads "Filippo Fasulo".

Firmato

*Il Medico Competente*

Firmato p.p.v.

*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*